

LORENZO GAGLIARDI (MILANO)

RISPOSTA A STEPHEN TODD

Le ricerche sul tema della sessualità dei Greci sono rimaste sporadiche e scarse di numero fino alla pubblicazione del famoso libro di Dover nel 1978¹. Da allora si è aperto un considerevole dibattito. In questo contesto di studi si colloca la relazione di Stephen Todd, che, come il suo autore preliminarmente avverte, non contiene nuove ipotesi ricostruttive, ma si limita a presentare alcune riflessioni, che mirerebbero a consentire di tirare le fila su svariati punti intorno ai quali si articolano le discussioni degli studiosi. Allo stesso obiettivo si cercherà di improntare anche questa breve replica, nella quale troveranno spazio alcune considerazioni sistematiche, unitamente a riflessioni più di dettaglio.

1. – Il primo aspetto che vorrei affrontare è quello del rapporto tra la legge e l'omosessualità maschile ad Atene. Assai frequentemente si sostiene in dottrina l'esistenza di leggi ateniesi riguardanti l'omosessualità, soprattutto sulla base delle informazioni contenute nella *Contro Timarco*. Mi riferisco in modo peculiare all'articolo pubblicato recentemente da MacDowell con il titolo *Athenian Laws about Homosexuality*², ma già il libro di Dover sulla *Greek Homosexuality* conteneva un capitolo intitolato "The law". In realtà, un tale approccio, dal quale, tuttavia, a mio avviso correttamente Todd si discosta, presta il fianco a qualche rilievo.

Alla lettura dell'orazione di Eschine, si nota che l'oratore classificava le leggi, che egli citava, in tre categorie³.

Alla prima, appartenevano le leggi che (1) regolavano l'accesso alle scuole e ai ginnasi (orari di apertura, età degli individui ammessi)⁴, che (2) vietavano lo sfruttamento della prostituzione di minori e donne⁵ e che (3) punivano l'*hybris* verso chiunque (il riferimento alla *hybris*, in questo contesto, è da intendersi ovviamente

¹ K.J. Dover, *Greek Homosexuality*, London 1978 (trad. it. di M. Menghi, *L'omosessualità nella Grecia antica*, Torino 1985).

² *RIDA.*, 3^{ème} s., 47 (2000), 13-27.

³ Aeschin. 1.7.

⁴ Aeschin. 1.9-14.

⁵ Aeschin. 1.14.

limitato esclusivamente alla sfera sessuale)⁶. Poi Eschine citava la legge sulla *graphe hetaireseos*⁷ e, infine, quella sulla *dokimasia rhetoron*⁸.

Queste ultime due leggi riguardavano i cittadini che si prostituivano: la prima prevedeva la pena di morte; la seconda, una forma di *atimia* parziale che escludeva il condannato dal prendere la parola in assemblea. Di esse si è discusso nel corso del Symposium 2001. MacDowell aveva allora sostenuto⁹ che vi fosse un'incoerenza di sistema tra le due norme, attesa la differenza tra le due pene da esse previste. Io ebbi invece ad affacciare l'ipotesi¹⁰ che le due leggi riguardassero fattispecie diverse: la legge sull'*hetairisis* avrebbe riguardato soggetti che, dopo essersi prostituiti, avessero svolto vita politica attiva. La legge sulla *dokimasia* avrebbe invece consentito di impedire preventivamente a un prostituito di svolgere vita politica¹¹.

In relazione a questo insieme di leggi, l'omosessualità era certo un elemento tenuto in considerazione dal legislatore. Purtroppo, mi sembrerebbe erroneo pensare che tali leggi avessero a oggetto l'omosessualità. Mi parrebbe preferibile ritenere che le tre leggi della prima categoria riguardassero la prevenzione e la punizione della violenza (in special modo, con riferimento all'ambito sessuale) e che le altre riguardassero invece la prostituzione. L'omosessualità era presente, implicitamente, solo come qualificazione di fatto delle specie di illeciti che si intendevano considerare¹².

Nelle leggi su *graphe hetaireseos* e su *dokimasia* ciò è particolarmente evidente. In esse si considerava la prostituzione dal punto di vista delle sue conseguenze: la perdita dei diritti politici (e, quindi, la pena di morte, in caso di esercizio di quei diritti che si sono perduti). È evidente che da una siffatta prospettiva al legislatore non interessava la posizione delle donne, ma solo quella degli uomini, i soli che avessero diritti politici. È anche evidente che se un uomo si prostituiva lo faceva nei confronti di un altro uomo e non di una donna. Di qui, la rilevanza dei rapporti

⁶ Aeschin. 1.15-17 (e, in parte, 18).

⁷ Aeschin. 1.19-21 (e, in parte, 22).

⁸ Aeschin. 1.22-32.

⁹ D.M. MacDowell, *The Athenian Procedure of "Dokimasia" of Orators*, in *Symposium 2001*, in corso di stampa.

¹⁰ L. Gagliardi, *A Response to Douglas M. MacDowell*, *ivi*.

¹¹ Todd non si è espresso a proposito di questo dibattito e sul punto ha solo giustamente negato che la legge sulla *graphe hetaireseos* riguardasse i *meirakia* e la legge sulla *dokimasia* attinesse agli adulti (come invece le premesse di Eschine – 1.7 – alla considerazione dei tre tipi di leggi potrebbero lasciare pensare; ma si tratta di un'incongruenza interna all'orazione: mi sembra innegabile che tanto l'una quanto l'altra legge si applicasse ad adulti).

¹² Possiamo rafforzare l'assunto con un'altra considerazione esemplificativa: Solone era stato autore di una legge sulla violenza sessuale alle donne: chi violentava una donna, doveva pagare cento dracme (Plut. *Sol.* 23.1). Nessuno direbbe mai che si trattava di una legge sull'eterosessualità: era ovviamente una legge sulla violenza sessuale.

omosessuali. Ma questo non cambia l'oggetto della legge, che rimane la prostituzione (maschile).

Per quanto riguarda le altre leggi, quelle della prima categoria di Eschine, la prima di esse mirava a proteggere i fanciulli da relazioni sessuali che non rispondessero a certi canoni educativi. Questi fanciulli stavano nei ginnasi, dove non si trovavano invece le fanciulle o le donne. Anche qui era inevitabile che la legge si riferisse all'omosessualità, ma non intendeva disciplinarla. Piuttosto, voleva regolamentare e tutelare l'educazione dei fanciulli, che era condotta in un ambiente pederastico, affinché fossero rispettate determinate regole¹³. Quanto infine alle altre due leggi di questa categoria, esse erano a loro volta protettive: dal lenocinio e dall'*hybris*. Una legge vietava e puniva la prostituzione di fanciulli e di donne; l'altra proibiva l'*hybris* tanto nei confronti di uomini, quanto nei confronti di donne, fossero di *status* libero o servile. In questi casi, l'omosessualità era contemplata così come lo era l'eterosessualità.

2. – Il secondo punto che vorrei toccare riguarda la discussa legge sull'*hybris* citata da Eschine (1.15). In vari testi antichi¹⁴ è indicato – e, d'altronde, la dottrina moderna¹⁵, nelle linee generali, concorda – che l'*hybris* (pur da Eschine non definita) costituiva, in ambito sessuale, una qualche forma di offesa, sicuramente consistente quantomeno in una certa violenza nell'atteggiamento e in una coercizione a rapporti non consensuali. C'è dissenso in relazione alla questione se altri comportamenti, diversi dalla violenza, ricadessero nel concetto di *hybris* in materia sessuale.

Questo tema è stato particolarmente affrontato da David Cohen, sulle cui ipotesi si possono proporre alcune riflessioni. Secondo D. Cohen, *hybris* era qualsiasi atto sessuale, che recasse disonore a qualcuno, quand'anche vi fosse il consenso della persona, nei cui confronti l'atto sessuale era rivolto. L'autore ha rivolto le sue considerazioni ai rapporti etero- e a quelli omosessuali.

Circa i rapporti eterosessuali, egli ha ricordato che in relazione alla *mocheia* si legge nelle fonti che l'amante di un'adultera commetteva *hybris* oltreché verso il

¹³ E. Cantarella, *Secondo natura*, Milano 1995², 35ss.

¹⁴ Li si trovano indicati in D. Cohen, *Sexuality, Violence and the Law of "Hybris"*, in *G&R*. 38 (1991), 171-188, part. 175. Il più chiaro è Plat. *leg.* 874c4. Non citerei invece a questi propositi Dinarco *Dem.* 23 (come fa Cohen, *op. cit.*, 180, 184), in relazione al caso di Menone, il mugnaio giustiziato perché aveva tenuto segregato nel suo mulino un ragazzo libero di Pellene. Difetta ai miei occhi la prova che il fatto fosse correlato a rapporti sessuali tra Menone e il ragazzo. Più probabilmente, il ragazzo era fatto lavorare come uno schiavo. In ogni caso, come pur Cohen, *op. cit.*, 180, riconosce, di *hybris* non si parla in relazione alla vicenda del mugnaio, ma solo in relazione alla seguente citata dall'oratore.

¹⁵ Vd. D.M. MacDowell, "*Hybris*" in *Athens*, in *G&R*. 23 (1976), 14-31. Vd. anche, più cauto, C. Hindley, *Law, Society and Homosexuality in Classical Athens*, in *P&P*. 133 (1991), 167-183.

marito di lei, anche verso la donna stessa¹⁶, nonostante che in questo caso non ci fosse violenza, ma consenso da parte di lei. Ciò appare vero¹⁷ e la parola *hybris* sembra al proposito utilizzata nella sua accezione tecnica, tanto che l'atteggiamento "hybristico" dell'offensore rendeva quest'ultimo assoggettabile a un'azione giudiziaria: certamente la *graphe moicheias*, mentre non vi sono testimonianze di un ricorso alla *graphe hybreos* per casi del genere¹⁸ (per quanto l'opinione dell'ammissibilità di un ricorso a tale azione sia assai diffusa in dottrina¹⁹). La ragione per cui, pur essendovi il consenso della donna, si poteva parlare di un'*hybris* nei suoi confronti, mi pare potrebbe spiegarsi col fatto che la *moicheia* era percepita come un reato commesso contro l'*oikos*, che ne era offeso e oltraggiato, risultandone contaminata la purità sacrale e venendo frustrata la procreazione di prole legittima²⁰. Se questo è esatto, l'*hybris* verso la donna derivava allora, necessariamente, dal suo esser parte dell'*oikos*.

Per quanto concerne i rapporti omosessuali, D. Cohen ha espresso l'opinione, secondo cui da svariate testimonianze²¹ si dovrebbe dedurre che colui che pagava i

¹⁶ D. Cohen, *Sexuality*, cit., 175s. Secondo D. Cohen (cfr. *The Athenian Law of Adultery*, in *RIDA.*, 3^{ème} s., 31 [1984], 147-165; *Law, Sexuality and Society*, Cambridge 1991, 98-132), si aveva *moicheia* solo se il rapporto sessuale era con donna sposata (diversa dalla propria moglie). L'opinione tradizionale (riferita dallo stesso Cohen, *The Athenian Law*, cit., 148, con bibliografia), che pare ancora preferibile, è che potesse integrare il reato di *moicheia* un rapporto sessuale con qualunque donna libera (secondo alcuni [U.E. Paoli, *Il reato di adulterio ("moicheia") in diritto attico*, in *SDHI.* 16, 1950, 123-182, part. 126, 137ss.]: a partire dal 451-450, libera e cittadina ateniese) diversa dalla propria moglie o concubina, purché non fosse una prostituta.

¹⁷ La fonte più significativa è *Lys.* 1.16, ove viene detto che l'adulterio comportava *hybris* verso il marito e verso la moglie (e cfr. anche 1.26, ove si legge che l'adulterio era un *amartema* verso la donna e verso i figli).

¹⁸ Cfr. C. Hindley, *Law*, cit., 170.

¹⁹ A.L.W. Harrison, *The Law of Athens*, I, Oxford 1968, 34ss.; N.R.E. Fisher, "*Hybris*", Warminster 1992, 41. Si vd. anche U.E. Paoli, *Il reato*, cit., 142s., 168, 180, secondo cui, in caso di rapporto sessuale con una cittadina diversa dalla propria moglie o concubina, si aveva semplice *hybris* (con conseguente esperibilità della *graphe hybreos*) se il reato era commesso fuori dalle pareti domestiche; si aveva *moicheia* (e *graphe moicheias*) se vi era violazione dell'*oikos* (diversamente – e preferibilmente – E. Cantarella, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano 1976, 145ss.; Id., *L'omicidio legittimo*, in *Diritto greco. Appunti dalle lezioni*, Milano 1994², 235-257, part. 248ss., secondo cui il reato era quello di *moicheia* in entrambi i casi). Continua a essere peraltro poco chiara l'esatta portata generale della *graphe hybreos*, soprattutto nel rapporto con le azioni circonvicine, quali, oltre alla citata *graphe moicheias*, la *dike biaion*, la *dike kakegorias* e la *dike aikeias*. Vd. sul punto E. Ruschenbusch, "*Hybreos graphe*", in *ZSS.* 82 (1965), 302-309; D.M. MacDowell, "*Hybris*", cit., 25.

²⁰ Così, condivisibilmente, U.E. Paoli, *Il reato*, cit., 140.

²¹ Le fonti rilevanti che D. Cohen cita (*Sexuality*, cit., 177s.) sono Arist. *E.N.* 1148b30; Dem. 22.58; Xen. *Mem.* 2.1.30; Aeschin. 1.15 (vd. sul tema anche D. Cohen, *Law, Society and Homosexuality in Classical Athens*, in *P&P.* 117 [1987], 3-21). Non mi paiono rilevanti tre passi della *Contro Timarco*, pur indicati da Cohen, in cui si dice che

servizi di un prostituto commetteva *hybris* nei suoi confronti, nonostante il consenso. Ciò su cui, a mio parere, occorre riflettere, tuttavia, è se, in tali fonti, la parola *hybris* fosse utilizzata nel suo significato tecnico-giuridico e non in un'accezione generica. Aggiungerei che potremmo propendere per la prima alternativa, qualora dimostrassimo che chi pagava un prostituto poteva essere perseguito con un'azione giudiziaria (*graphe hybreos* o altra). Sennonché, su questo punto difettano appigli testuali forti. La sola fonte che potrebbe apparire significativa è Eschine 1.15, in cui si dice che chi faceva violenza a un fanciullo poteva essere perseguito con *graphe hybreos* e si aggiunge che anche chi prendeva a nolo un fanciullo era analogamente considerato commettere *hybris* verso di lui. Sennonché, quest'ultima precisazione non era contenuta nel testo della legge, ma con ogni probabilità costituiva solo un'interpretazione da parte di Eschine²². Tutte le altre fonti citate da D. Cohen non testimoniano che la *graphe hybreos* fosse impiegata contro coloro che si servivano di prostituti.

Da un punto di vista giuridico, allora, la sola certezza che abbiamo è che chi si prostituiva perdeva il diritto di partecipare alla vita politica. La ragione di ciò era nel fatto che egli compiva un'azione molto vergognosa, quale vendere il proprio corpo a un concittadino, e che perciò doveva essere punito, ma in teoria egli aveva compiuto un atto libero e volontario.

In che cosa poteva dunque consistere la *hybris* di chi pagava per i servizi di un prostituto? La risposta si trova a mio avviso se si riflette sul fatto che normalmente la *hybris* era considerata in generale l'atteggiamento proprio di chi era più ricco, più forte e più potente, nei confronti del più povero, del più debole²³. Nel caso della prostituzione, colui che pagava per i servizi sessuali altrui era sicuramente l'individuo prevalente nel rapporto e in un certo senso sfruttava l'altro individuo, che era o fragile moralmente, o rammollito nei costumi, o bisognoso di denaro. E il prostituto, per avere ceduto alla sua debolezza anche una sola volta era in teoria escluso per sempre dalla vita politica. Questa era secondo me la ragione per cui poteva essere definito "hybristico" il comportamento di chi pagava la prestazione del prostituto: perchè lo umiliava.

Ora, l'umiliazione e la *hybris* corrispondente erano sicuramente percepite da tutti, nell'ambito della sfera morale e di quella sociale: chi si serviva abitualmente di prostituti era ritenuto un individuo dalla scarsa moralità e uno sfruttatore dei più deboli. Come detto, tuttavia, che egli fosse perseguito in giudizio con la *graphe hybreos*, sebbene forse teoricamente ammissibile, doveva essere praticamente impossibile e, comunque sia, non è documentato.

Timarco, prostituendosi, vendette il suo corpo alla *hybris* (1.29), o commise *hybris* su se stesso (1.108 e 185): si tratta di affermazioni generiche e poco significative dal punto di vista giuridico.

²² Cfr. N.R.E. Fisher, "Hybris", cit., 41s.

²³ D.M. MacDowell, "Hybris", cit., 15ss.

3. – Un'altra tematica, che offre spunti di riflessione, si prospetta in relazione al dubbio, che si trova nella dottrina moderna, se la prostituzione maschile ad Atene fosse lecita o illecita.

Todd sostiene che “the core of Athenian regulations dealing with homosexual prostitution were aimed not at criminalising the activity itself, but rather at regulating the activities of prostitutes”. E aggiunge che “the only consequences seem to have been prohibitory rather than penal”²⁴.

Tali affermazioni si inseriscono in un dibattito dottrinale ampio, al quale importanti contributi sono stati recentemente recati anche da Edward Cohen, le cui considerazioni vale qui la pena di commentare.

Ed Cohen ha cercato di dimostrare che “the sale of sexual services by both men and women, including citizens, was a commonplace and lawful aspect of Athenian life”²⁵. Il punto centrale del suo argomento è che, come si legge nella *Contro Timarco* (165), ad Atene era frequente che gli uomini che si prostituivano ricorressero a un contratto scritto (*syngraphe*)²⁶. Conferma dell'esistenza di accordi (non scritti, ma alla presenza di testimoni) si ricava inoltre da Lys. 3.22 (*synthekai*)²⁷. Da Eschine 1.165 Ed Cohen ha poi potuto desumere che nei tribunali ateniesi frequentemente si chiedeva di produrre la documentazione scritta che la tal persona si era prostituita²⁸. Da Eschine 1.119 ha invece rilevato che ogni anno la Bulè dava in appalto agli esattori la tassa sulla prostituzione, segno che esistevano liste di prostituti/e²⁹. Cohen ha poi rilevato che in molti casi è attestata la prostituzione di uomini e donne ateniesi³⁰. Da qui la conclusione che anche la prostituzione maschile sarebbe stata una pratica del tutto lecita. Sarebbe dunque solo colpa di “[c]ontemporary Western thought and governmental regulation”, se si continua a vedere la prostituzione “as morally degenerate”³¹. Al contrario, “consensual arrangements for sexual services did not evoke moral outrage at Athens”³².

Sulla correttezza di una tale complessiva ricostruzione mi sembra possibile sollevare alcune perplessità. In primo luogo, si può constatare quante volte nella

²⁴ S. Todd, *Regulation of Sexuality in Athenian Law*, §§ 1-2.

²⁵ E. Cohen, “Whoring Under Contract”: *The Legal Context of Prostitution in Fourth-Century Athens*, in V. Hunter, J. Edmondson eds., *Law and Social Status in Classical Athens*, Oxford 2000, 113-147, part. 115 (la sottolineatura è mia).

²⁶ E. Cohen, *Whoring*, cit., 129.

²⁷ E. Cohen, *Whoring*, cit., 127s.

²⁸ E. Cohen, *Whoring*, cit., 129.

²⁹ E. Cohen, *Whoring*, cit., 131s.

³⁰ Sul punto, in part., E. Cohen, *The Athenian Nation*, Princeton 2000, 167ss. e nt. 66.

³¹ E. Cohen, *Whoring*, cit., 130.

³² E. Cohen, *Whoring*, cit., 131. A sostegno di ciò egli aggiunge che “Attic law ... mandated the recognition of ‘whatever arrangements either party willingly agreed upon with the other’” (ma occorre notare che egli cita al proposito passo di Dem., 56.2, che è di senso generale e non riferito alla prostituzione).

Contro Timarco Eschine dica che il suo avversario si è disonorato, per avere venduto se stesso e il suo corpo³³. Inoltre, non bisogna trascurare l'esistenza di quelle leggi, che abbiamo citato, per cui il cittadino ateniese che si fosse prostituito, se avesse cercato di prendere parte all'assemblea, avrebbe potuto essere bloccato, condannato e dichiarato *atimos* e se avesse svolto attività politica avrebbe potuto essere condannato a morte. Prostituirsi era dunque più che semplicemente vergognoso dal punto di vista morale. Aveva conseguenze negative in base alla legge.

Ed Cohen cerca di sminuire tali conseguenze, fondandosi su Eschine 1.195: "(Giudici,) ordinate a coloro che hanno disonorato il proprio corpo di non importunarvi oltre e di smettere di parlare davanti all'assemblea, poiché la legge si occupa della condotta non dei privati cittadini, ma degli uomini politici". Secondo Cohen, "Aiskhines contends to an audience of Athenian jurors that there would be only limited impact from enforcement of the laws precluding political activity by those who had engaged in proscribed activities"³⁴. Eschine, in realtà, diceva una cosa diversa. Egli si riferiva al fatto che, secondo le leggi attiche, il cittadino avrebbe potuto prostituirsi, ma, in tal caso, avrebbe dovuto accettare di essere fuori per sempre dalla vita politica, perché, in caso contrario, sarebbe stato condannato e dichiarato *atimos*.

La prostituzione aveva dunque conseguenze per così dire intermedie fra il "del tutto lecito" e il "del tutto illecito", comportando una sanzione, che consisteva in uno stato di *atimia* implicita e automatica (che possiamo chiamare *atimia "ipso iure"*³⁵), che non sarebbe stata dichiarata e che per l'individuo non avrebbe avuto conseguenze, se egli si fosse mantenuto a condurre vita privata. Essa sarebbe invece diventata rilevante e avrebbe potuto essere dichiarata, qualora egli avesse agito in politica. A questo intendeva riferirsi Eschine nel passo citato, e non invece al fatto che le leggi su *dokimasia* e su *graphe etaireseos* riguardassero solo gli uomini politici e che pertanto avessero un *limited impact* sulla società. Tutti erano uomini politici nel momento in cui parlavano nell'assemblea³⁶. Presumiamo che, normalmente, coloro che si prostituivano fossero persone che non avevano l'intenzione di agire mai in ambito politico e spesso fossero professionisti della prostituzione.

³³ Aeschin. 1.29, 108, 185.

³⁴ E. Cohen, *The Athenian Nation*, cit., 173.

³⁵ Cfr. U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930, 328-334. Una prospettiva dogmatica lievemente diversa, seppur, forse, sostanzialmente non inconciliabile, è quella di R.W. Wallace, *Unconvicted or Potential "Átimoi" in Ancient Athens*, in *Dike* 1 (1998), 63-78.

³⁶ Vd. sul tema i lavori di M.H. Hansen, *The Athenian "Politicians", 403-322 B.C.; "Rhetores" and "Strategoí" in Fourth-Century Athens; The Number of "Rhetores" in the Athenian "Ecclesia"*, 355-322 B.C., ora in *The Athenian Ecclesia II*, Copenhagen 1989, 1-23, 25-33, 93-125.

Per questo probabilmente avevano contratti scritti con i clienti più frequenti ed erano iscritti in liste ai fini delle tasse. E probabilmente tali liste agevolavano anche l'esigenza pubblica di conoscere chi si era prostituito e quindi doveva condurre vita privata. Ma, naturalmente, come dal testo della *Contro Timarco* si può desumere³⁷, un individuo si prostituiva anche senza contratti scritti e senza essere incluso in lista alcuna.

A ciò si aggiunga che quando Eschine parlava dei contratti dei prostituti, sottolineava marcatamente che l'uso che di essi si faceva in giudizio era solo quello di produrli per smascherare chi li aveva sottoscritti e quindi si era prostituito. Precisava che mai e poi mai si sarebbe potuto agire in giudizio con un'azione di inadempimento contrattuale, sulla base di essi³⁸.

³⁷ Aeschin. 1.160 e 165 in fine.

³⁸ Aeschin. 1.160-164.